

CAPO 1

NORME GENERALI

Art.1 - Oggetto del regolamento
(art.3, D.Lgs. 507/93)

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità nonché l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, di cui al capo 1, art.3, del D.Lgs. 15/11/93 N°507.

Art.2 - Ambito di applicazione
(art.1, D.Lgs. 507/93)

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune.

Art.3 - Classificazione del Comune
(art.2, D.Lgs. 507/93)

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art.2 del D.Lgs.15/11/93, N°507, inbase alla popolazione residente al 31.12.92 - quale risulta da dati depositati presso il Comune - che è di N° 561 abitanti, il Comune appartiene alla classe V.

Art. 4

Gestione del servizio

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, oltre che essere effettuata in forma diretta dal comune, può essere affidata in concessione a terzi, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 5

Funzionario responsabile

1. Il funzionario responsabile designato ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 507/1993, provvede all'organizzazione e gestione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e si avvale, a tal fine, della collaborazione degli altri uffici e servizi comunali nonché dell'attività di controllo e di accertamento svolta dalla polizia municipale.
2. In caso di inerzia, il funzionario ha l'obbligo di sollecitare gli uffici e servizi interessati, dandone anche comunicazione al Sindaco.
3. Il predetto funzionario collabora alla redazione del piano generale degli impianti pubblicitari.

Art.6 - Tipologia degli impianti
(Art.3, D.Lgs.507/93)

1. Fatti saldi gli spazi attualmente esistenti - riconosciuti conformi per quantità e qualità alle effettive esigenze riscontrate ed in sintonia con i criteri di cui al successivo articolo - in caso di necessità di ampliamento o di sostituzione degli stessi, il Comune o il concessionario dovranno fare riferimento alle seguenti fattispecie:
- a) stendardi su pali (mono o bifacciali) destinati all'affissione di due, quattro o sei fogli formato cm.70 x 100;
 - b) tabelle murali destinate all'affissione di due, quattro o sei fogli formato cm. 70 x 100;
 - c) posters (mono o bifacciali) formato mt. 6 x 3;
 - d) trespoli destinati alle affissioni di tre fogli formato cm.70 x 100.

Art. 7

Piano generale degli impianti pubblicitari

1. Il piano generale degli impianti pubblicitari viene approvato, con deliberazione della giunta comunale, sentito il parere della commissione edilizia, entro il 31.12.1994

2. La giunta stessa, almeno ogni tre anni, verifica lo stato di attuazione del piano e provvede alle necessarie modificazioni ed integrazioni.

3. Il piano deve essere realizzato nel rispetto dei seguenti criteri:

- attuazione del piano, che può avvenire anche per stralci funzionali, a partire dal centro storico;
 - utilizzazione, per quanto possibile, degli impianti già esistenti;
 - rispetto e tutela dei beni di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali;
 - salvaguardia delle esigenze della circolazione stradale;
-
-
-

Art. 8

Installazione degli impianti

1. L'installazione degli impianti pubblicitari da parte di terzi è subordinata al rilascio di autorizzazione del sindaco, sentito il parere della commissione edilizia comunale che deve valutare anche la conformità dell'installazione alle prescrizioni del piano: il rilascio dell'autorizzazione può essere subordinato alla stipulazione di una convenzione o di un atto unilaterale d'obbligo, il cui schema è approvato dalla giunta comunale, che disciplini gli oneri a carico del richiedente.

2. Nel caso di richieste concomitanti, la scelta è fatta, a parità di contenuti tecnico-estetici, a favore di quella economicamente più vantaggiosa per il comune.

Art. 9

Periodo transitorio

1. Fino all'approvazione del piano generale degli impianti, la giunta comunale può disporre la sospensione del rilascio di autorizzazioni per l'installazione di nuovi impianti pubblicitari.

2. Nel caso in cui la giunta non disponga tale sospensione, il rilascio, nel periodo transitorio, delle autorizzazioni per nuovi impianti è subordinato all'approvazione della giunta stessa la quale deve dare espressamente atto del rispetto dei criteri di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 10

Lavori di installazione degli impianti

1. Di norma gli impianti pubblicitari sono installati, a cura e spese degli interessati, sotto il controllo dell'ufficio tecnico comunale; nel caso in cui venga richiesta l'installazione al comune e questi disponga di idonea organizzazione al riguardo, le relative spese devono essere anticipate dal richiedente sulla base del preventivo redatto allo scopo dal predetto ufficio.

TITOLO II
PUBBLICITA'

Art. 11

Maggiorazione tariffaria

1. In relazione al comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, la giunta comunale, quando verifici che il comune è interessato da rilevanti flussi turistici può applicare, nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto (1), una maggiorazione fino al 50 per cento della tariffa della pubblicità.

(1) non superiore a quattro mesi nel corso dell'anno

Art. 12

Divieto di determinate forme pubblicitarie

1. Su tutto il territorio comunale è vietata la pubblicità mediante il lancio o distribuzione a mano, comunque effettuata, di manifestini, volantini o di qualsiasi altro materiale pubblicitario.

2. Deroghe al presente divieto possono essere consentite, in casi straordinari ed eccezionali, con motivata ordinanza sindacale.

Art. 13

Pubblicità sonora

1. La pubblicità sonora, sia in forma ambulante che mediante impianti fissi, è consentita solo previa autorizzazione del sindaco/responsabile del servizio, nei limiti di zona e di tempo indicati nella autorizzazione stessa.

2. La pubblicità sonora è vietata durante le ore notturne, dalle ore 22,00 alle ore 7,00

TITOLO III PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 14

Superficie degli impianti per pubbliche affissioni

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita nella misura di mq. 20 per ogni mille abitanti con arrotondamento per eccesso della frazione inferiore a mille.

2. La superficie degli impianti è attribuita:

- alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica	<u>15</u>	%
- alle affissioni di natura commerciale	<u>75</u>	%
- ai soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per affissioni dirette	<u>10</u>	%
Totale	100	%

3. La superficie degli impianti pubblici da attribuire ai soggetti privati per le affissioni dirette, non può eccedere il 10 % della superficie complessiva degli impianti esistenti.

Art. 15

Maggiorazione tariffaria

1. La giunta comunale può applicare la maggiorazione fino al 50 per cento della tariffa del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente a quelle di carattere commerciale, quando ricorrano le condizioni di cui al precedente articolo 14 e con le medesime limitazioni ivi indicate.

Art. 16
Pagamento diretto

1. Solo per le affissioni non aventi carattere commerciale è ammesso il pagamento del diritto mediante rilascio di quietanza da parte del funzionario incaricato.
2. I bollettari delle quietanze debbono essere preventivamente vidimati dal funzionario responsabile del servizio e dal ragioniere/economista comunale.

Art. 17
Modalità per le affissioni

1. Le affissioni devono essere completate entro il termine iniziale indicato dal committente salvo i casi di ritardo dovuto a forza maggiore o a mancanza di spazi disponibili, da comunicarsi per iscritto agli interessati nei termini stabiliti dalla legge.
2. In ogni caso di annullamento della commissione, il materiale da affiggere deve essere ritirato dal committente entro il termine di dieci giorni successivi alla comunicazione di annullamento; trascorso tale termine, il materiale potrà essere distrutto.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18
Sanzioni

1. Salva l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi è disposta con ordinanza sindacale mentre la copertura della pubblicità abusiva e la rimozione delle affissioni abusive sono disposte dal responsabile o dal concessionario del servizio.

Art. 19
Pubblicità del regolamento e della tariffa

1. Una copia del presente regolamento e della tariffa deve essere sempre esposta nei locali dell'ufficio comunale ovvero dell'ufficio del concessionario del servizio, a disposizione del pubblico per la consultazione.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. GIUSEPPE DE GIOVANNI